

TRIBUNALE DI MESSINA

Presidenza

Prot. 888 | 2022

Il Presidente del Tribunale,

letta la istanza inviata in data 10.2.2022 dall'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto al Presidente della II sezione civile del Tribunale di Messina, con richiesta di riconsiderare la decisione (con provvedimento in data 18.1.2022) di limitare agli avvocati e commercialisti iscritti presso gli albi professionali del circondario del tribunale di Messina l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 179ter disp.att. c.p.c.;

letta la nota in data 7.3.2022 con la quale il Presidente della II sezione civile, nel ribadire la propria posizione sulla questione (assunta sin dal 2016 e non contestata in sede ispettiva nel 2018), ha rimesso a questa presidenza *"ogni eventuale diversa determinazione, anche al fine del coordinamento con l'orientamento ...degli altri due tribunali del distretto"*;

sentito il Presidente della II sezione civile;

rilevato che l'orientamento espresso per il tribunale di Messina (già nel decreto del 25.1.2016, confermato col decreto del 18.1.2022) dal presidente di sezione delegato era basato sull'iter argomentativo-giuridico secondo il quale *"dal tenore dell'art. 591bis, comma 1 cpc ... sembrerebbe ricavarsi un collegamento tra il circondario del Tribunale conferente gli incarichi e l'Ordine professionale di appartenenza, derogabile solo con riferimento ai notai che, a differenza degli altri professionisti (i cui Ordini coincidono territorialmente con il circondario) hanno un Collegio distrettuale": e nonostante ciò la scelta per i notai deve essere preferibilmente tra quelli che hanno sede nel circondario"*;

che tale motivazione, fondata sia sulla lettera della norma (nella quale l'unico riferimento territoriale è il "circondario", derogabile per i notai e, *a contrario*, non derogabile per le altre categorie professionali da inserire negli elenchi da cui attingere per le deleghe alla vendita) che sulla sottesa *ratio* di prossimità che dovrebbe assicurare pronta reperibilità ridurre ritardi nelle procedure e favorire la conoscenza dei mercati locali, non appare logicamente e giuridicamente infondata; che, peraltro, la soluzione di limitare la iscrizione nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni delegate di vendita dei beni immobili nelle procedure esecutive immobiliari del singolo tribunale ai soli avvocati e commercialisti appartenenti agli ordini dello stesso circondario risulta adottata anche in altri Tribunali (ad esempio Milano, Palmi);

rilevato che, per contro, diversi Tribunali (tra cui Roma, Venezia, Torino, Catania, Varese, Velletri, Paola, Nuoro) hanno consentito l'inserimento in detto elenco anche a professionisti iscritti negli albi degli ordini di altri circondari, e che analoga soluzione è stata da tempo adottata anche nel distretto di Messina dai Tribunali di Barcellona P.G. e Patti;

preso atto dell'orientamento espresso in data 24.2.2020 nel parere del Presidente della Corte d'Appello di Messina, il quale, rispondendo a rilievi mossi avverso la esclusione degli iscritti ad Ordini di altri circondari, premesso che *"il dato normativo consente di accedere anche alla diversa interpretazione, nel senso che se è stata prevista per i notai una delimitazione territoriale al circondario, se pur suscettibile di deroga, mentre nulla si è detto con riferimento alle altre categorie di professionisti"*, e che secondo il criterio *"ubi lex voluit dixit, ubi non dixit noluit"* potrebbe argomentarsi che non vi sia alcuna limitazione territoriale per la delega alla vendita di appartenenti alle professioni di avvocato e commercialista, ha sottolineato la *"necessità, di intuitiva evidenza, di pervenire nell'ambito del distretto ad una prassi uniforme"*;

ritenuto che la soluzione "estensiva" (che risulta adottata dagli altri due tribunali del distretto di Messina e da numerosi tribunali italiani) non è incompatibile con la lettera delle norme in oggetto, e può ritenersi rispondente alla *ratio* di allargare la platea dei professionisti delegabili evitando concentrazione di incarichi e conseguenti carichi di lavoro suscettibili di rallentare le attività, e consente di evitare la coesistenza di prassi diverse nell'ambito del medesimo distretto;

P.Q.M.

Ammette la iscrizione nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni delegate di vendita dei beni immobili nelle procedure esecutive immobiliari del Tribunale di Messina, formato per il triennio 2022-2024, anche degli avvocati e commercialisti appartenenti ad Ordini professionali di altri circondari.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al presidente della II sezione civile, ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti del distretto di Messina e si pubblichi sul sito del Tribunale di Messina.

Messina, 8.3.2022

il presidente
